PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0035(CNS)

10.2.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità" per il periodo 2007-2013 - Programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà"
(COM(2005)0124 – C6-0242/2005 – 2005/0035(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Romano Maria La Russa

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità" per il periodo 2007-2013 - Programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà"
(COM(2005)0124 – C6-0242/2005 – 2005/0035(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0124)[1],

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0242/2005

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 1
(1) L'obiettivo dell'Unione di garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza deve essere raggiunto, come previsto	(1) L'obiettivo ***prioritario*** dell'Unione di garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza deve essere raggiunto, come

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

dall'articolo 2, quarto trattino e dall'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata o di altra natura.	previsto dall'articolo 2, quarto trattino e dall'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata o di altra natura.

Motivazione

Si tratta di ribadire il carattere prioritario che l'UE conferisce alla problematica della sicurezza e pertanto alla lotta contro la criminalità, in tutte le sue forme, nell'ambito del suo obiettivo di sviluppo di un vero e proprio spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Emendamento 2
Considerando 5

(5) È opportuno nonché necessario estendere le possibilità di finanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità ***e*** rivederne le modalità ai fini di una migliore efficacia, rapporto costi-benefici e trasparenza.	(5) È opportuno nonché necessario estendere le possibilità di finanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità***, utilizzando segnatamente in maniera ottimale i servizi competenti tramite il ricorso alle capacità imperniate sugli aspetti direttamente operativi. Le disposizioni del presente programma debbono altresì consentire di*** rivederne le modalità ai fini di una migliore efficacia, rapporto costi-benefici e trasparenza.

Motivazione

Il precedente programma AGIS ha utilmente contribuito ad una migliore conoscenza e cooperazione fra le varie autorità preposte alla lotta contro la criminalità. È auspicabile che una siffatta cooperazione assuma una dimensione più direttamente operativa grazie al presente programma.

Emendamento 3
Considerando 9

(9) Dal momento che gli obiettivi dell'azione da realizzare, segnatamente per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e transfrontaliera, non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa,	(9) Dal momento che gli obiettivi dell'azione da realizzare, segnatamente per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e transfrontaliera, non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa,

possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.	***postulano un intervento*** a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

Motivazione

Riconferma del principio di sussidiarietà.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto, le altre autorità nazionali e gli organismi affini dell'Unione;	a) promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto, le altre autorità nazionali***, le autorità locali*** e gli organismi affini dell'Unione***, procedendo segnatamente ad una razionalizzazione dei loro sforzi e ad un miglioramento della loro interoperabilità, incentivando il moltiplicarsi di "Joint Investigation Teams" coordinati da EUROPOL nonché il varo di azioni di formazione e di sensibilizzazione in materia di controterrorismo risultanti della cooperazione CEPOL/EUPOL;***

Motivazione

Il privilegiare l'aspetto operativo del programma postula il coinvolgimento delle autorità locali, il moltiplicarsi di gruppi misti preposti all'indagine e al mantenimento dell'ordine, nonché il varo di formazioni specifiche in materia di controterrorismo.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

b) incoraggiare, promuovere ed elaborare i	b) incoraggiare, promuovere ed elaborare i

metodi e gli strumenti orizzontali necessari per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità, per esempio la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, l'elaborazione di migliori pratiche per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili e la criminologia applicata;	metodi e gli strumenti orizzontali ***nonché l'uniformazione delle procedure necessarie*** per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità, per esempio la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato ***(nella scrupolosa osservanza delle norme vigenti e future in settori così sensibili quali la ritenuta e la tutela dei dati)***, l'elaborazione di migliori pratiche per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili e la criminologia applicata***, con specifico riferimento ad uno strumento autonomo di analisi comparativa***;

Motivazione

Uniformazione delle procedure e messa a punto e utilizzo di un pertinente strumento statistico criminologico sono due aspetti chiave del presente programma. Quanto all'indispensabile partnership pubblica/privata, onde prevenire qualsiasi critica occorre rispettare il quadro giuridico vigente in settori sensibili relativi al rispetto delle libertà fondamentali e della vita privata.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

c) promuovere ed elaborare le migliori pratiche per la protezione delle vittime di reati e dei testimoni.	c) promuovere ed elaborare le migliori pratiche per la protezione delle vittime di reati e dei testimoni***, con il varo segnatamente di un fondo permanente integrativo di indennizzo dei vari sistemi nazionali comprensivi di una garanzia di protezione e di indennizzo minimi comuni***.

Motivazione

Il risarcimento delle vittime o delle loro famiglie unitamente alla tutela dei testimoni debbono andare oltre le misure - peraltro disparate - attualmente vigenti negli Stati membri: Oltre che promuovere la solidarietà verso le vittime un siffatto fondo contribuirà all'efficienza degli organi di polizia e giudiziari riducendo le pressioni sui testimoni.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) promuovere nell'ambito di idonei progetti il concetto di "partecipazione civica" e incentivare le iniziative basate sull'impegno attivo della società civile e dei suoi soggetti a favore del miglioramento della sicurezza globale;

Motivazione

La mobilitazione del pubblico nella lotta contro la criminalità in tutte le sue forme e specie contro il terrorismo deve figurare nel novero degli obiettivi del presente programma poiché un siffatto coinvolgimento - contestuale ad un'azione preventiva a lungo termine - oltre che contribuire a delineare una risposta congrua ed equilibrata dovrebbe costituire un elemento integrato nella definizione ed attuazione delle politiche degli Stati membri in materia.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 3

3. Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria. Può, tuttavia, finanziare azioni finalizzate alla cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto.	3. Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria. Può, tuttavia, finanziare azioni finalizzate alla cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto***, mettendo segnatamente a disposizione, nell'ambito della cooperazione fra EUROPOL e EUROJUST, un'unità permanente di assistenza giuridica urgente incaricata di valutare, in funzione della situazione all'origine della sua consultazione, la base giuridica pertinente applicabile che consenta la proroga dell'azione dei servizi di polizia e/o di sicurezza nel pieno rispetto del diritto.***

Motivazione

Non di rado il diritto di azione accordato agli organi di polizia ed ad altri servizi di sicurezza degli Stati membri diventa virtuale in quanto ipotecato dalle incertezze che pesano sulle basi giuridiche che autorizzano la continuità della loro azione al di là delle frontiere: una siffatta assistenza dovrebbe ampliare le possibilità di azione limitando gli annullamenti a posteri per vizio di forma o mancanza di base giuridica.

Emendamento 9
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione deve, nei limiti del

	possibile, semplificare le procedure e far sì che gli inviti a presentare proposte non costituiscano un onere burocratico per i promotori dei progetti candidati. Se del caso, l'invito a presentare proposte può essere organizzato in due fasi di cui la prima preveda soltanto l'invio delle informazioni strettamente necessarie ad una pertinente valutazione del progetto.

Motivazione

Il programma non deve scoraggiare i volenterosi per la complessità e/o la farragine di procedure amministrative. La semplificazione delle stesse costituisce una delle chiavi del suo successo.

Emendamento 10
Articolo 14, paragrafo 2

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.	2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma. ***Essa procede altresì a regolari scambi di opinioni con i beneficiari del presente programma in ordine alla sua predisposizione, attuazione e monitoraggio.***

Motivazione

Il regolare scambio di informazioni con i beneficiari costituisce un'indispensabile componente del potenziale miglioramento del programma poiché consente un adattamento alle realtà alle cui prese essi si trovano.

Emendamento 11
Articolo 14, paragrafo 3, alinea e lettera -a) (nuovi

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo ***e*** al Consiglio:	3. La Commissione presenta al Parlamento europeo***,*** al Consiglio***, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni nonché ai parlamenti nazionali***: ***-a) una relazione annuale sintetica comprensiva delle informazioni atte a consentire di valutare il successo, in termini quantitativi del presente***

programma.

Motivazione

L'inoltro dei documenti di monitoraggio va esteso al CdR a al CESE; il Parlamento peraltro non può aspettare l'ultimo minuto per farsi una prima idea dei risultati di tale programma poiché necessita di indicazioni per poter congruamente esercitare il suo ruolo di colegislatore di bilancio e modificare o riorientare il suo impegno in funzione di tali risultati. L'obbligo di una relazione annuale sintetica risulta pertanto ineludibile.;

Emendamento 12
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Parità di trattamento

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento ai sensi del presente programma possono partecipare a inviti a presentare proposte per altri programmi senza perciò usufruire di un trattamento preferenziale rispetto ad altre organizzazioni finanziarie su bilanci diversi da quello dell'Unione europea.

Motivazione

Richiamo al principio di parità di trattamento.

Emendamento 13
Articolo 14 ter (nuovo)

Articolo 14 ter

Pubblicità dei finanziamenti

Qualsiasi istituzione, associazione o attività beneficiaria di una sovvenzione contestuale al presente programma, è tenuta a garantire la pubblicità del sostegno accordato dall'UE; all'uopo la Commissione definisce indirizzi circostanziati in materia di visibilità.

Motivazione

Qualsiasi aiuto finanziario da parte dell'UE dovrebbe, ove possibile, essere reso di pubblico

dominio. Tale pubblicità, che potrebbe risultare dal solo principio di trasparenza, è fondamentale anche per far conoscere gli sforzi compiuti dall'Unione. Indirizzi già definiti dalla Commissione in materia possono fungere da modello generale.

Emendamento 14
Articolo 14 quater (nuovo)

Articolo 14 quater

Divulgazione dei risultati

Onde agevolare la divulgazione dei risultati, gli strumenti contestuali ai progetti finanziati dal presente programma - specie in materia di statistiche e dati criminologici - sono messi gratuitamente a disposizione del gran pubblico per via elettronica.

Motivazione

Oltre che ampliare la gamma di divulgazione dei risultati del programma, una siffatta messa a disposizione sottolineerebbe il carattere d'interesse generale di detto programma.